



COMUNE DI LIVIGNO

Provincia di Sondrio

***REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
TRANSITO SULLA VASP
SUL TERRITORIO COMUNALE DI LIVIGNO***

Approvato con Delibera Consiglio Comunale nr. 31 del 31 marzo 2017

Aggiornato con Delibera Consiglio Comunale nr. 37 del 16 maggio 2018

Art. 1- Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica o di proprietà privata, ma dichiarate di pubblica utilità, o comunque soggette a pubblico passaggio, di cui alla cartografia ed all'elenco strade allegati, rispettivamente sotto la lettera "A" e "B" (esistenti e in progetto) poste nel Comune di Livigno (SO) e di quelle ulteriori che saranno individuate dalla Giunta Comunale con atti successivi; le strade che rientrano nel piano denominato VASP (VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE) hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono chiuse al traffico ordinario alle categorie di veicoli selezionati e meglio identificati all'art. 8 del presente Regolamento, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune;
- b) possiedono caratteristiche tali da richiedere cautele per il transito e da non renderle idonee al traffico ordinario, in base alle indicazioni contenute nella D.G.R. 8.08.2003 nr. 7/14016, recepita all'art. 26 del P.T.C.P. adottato dal Consiglio Provinciale e censite dalla Comunità Montana Alta Valtellina attraverso il Consorzio Forestale Alta Valtellina;

sono escluse dalla classificazione di cui all'art. 2 del Codice della Strada;

Sono esclusi dalla presente regolamentazione i sentieri pedonali e/o tracciati per biciclette - Mtb.

Art. 2 - Classificazione

La classificazione delle strade è effettuata dalla Comunità Montana, sentiti i Comuni.

La L.R. n.31/2008 prevede che le Comunità Montane predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorali, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno, da chiunque, essere avanzate osservazioni e opposizioni, da depositarsi presso Segreteria del Comune.

Art. 3 - Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade inserite nel piano VASP è il Comune di Livigno, qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 4 - Segnaletica. Chiusura con cartello

Le limitazioni alla circolazione sono rese note al pubblico, a cura del Soggetto Gestore, mediante posa di idonea segnaletica verticale riportante: la normativa di riferimento, la classe di transitabilità e gli estremi del presente regolamento.

In assenza di segnaletica verticale il presente regolamento non potrà essere attuato.

Art. 5 - Chiusura con barriera

Per le strade di cui agli allegati "A" e "B", che si ritiene di chiudere con idonea barriera munita di chiave, il titolare del permesso ha l'obbligo:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera, con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 6 - Ordinanza di chiusura

Il soggetto Gestore potrà, in particolari periodi dell'anno, limitare ulteriormente il transito sulle strade tramite ordinanza Sindacale rendendo note queste limitazioni con apposita segnaletica verticale. Dette limitazioni possono essere estese anche a titolari di permessi.

Art. 7 - Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito sulle strade agro-silvo-pastorali non si configura quale apertura delle medesime al pubblico transito ai sensi della vigente normativa del Codice della Strada. Al fine di tutelare la pubblica sicurezza, si stabilisce, comunque, l'obbligo di rispettare tutte le norme di comportamento contenute nel Codice della Strada.

Art. 8 - Categorie di veicoli autorizzabili al transito

E' consentito il rilascio di autorizzazioni al transito:

- Sulle strade di classe **1 e 2**: a tutti i veicoli con specifiche di carico ammissibili, secondo quanto determinato dall'allegato "B", con le esclusioni di cui al successivo terzo comma.
- Sulle strade di classe **3 e 4**, secondo quanto determinato dall'allegato "B": esclusivamente a veicoli muniti di trazione integrale e motoveicoli.
- È vietato il rilascio di autorizzazioni al transito, su tutte le strade inserite nel piano VASP, alle seguenti categorie di veicoli:
 - ✓ autocaravan di cui all'art. 54 lettera m) del Codice della Strada;
 - ✓ autobus categoria M2/ M3 di cui all'art. 47 lettera b) comma 2° del Codice della Strada e autocarri con carico superiore a 180 q.li, salvo specifiche deroghe di cui all'art. 19.

I veicoli autorizzati dovranno transitare a velocità moderata, in ogni caso non superiore a 30 Km/h.

Art. 9 - Principio di gradualità in riferimento alla classe di transito e classificazione delle strade

In relazione alla classe di transito della strada, viene graduata la determinazione di esclusione di categorie di veicoli di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nonché ridotta l'utenza ammissibile.

Si consente esclusivamente un maggior utilizzo temporaneo delle strade classificate:(secondo l'allegato B)

- **Strade primarie** (*attualmente non presenti sul territorio*), in relazione alle caratteristiche delle stesse, in quanto rivestono un'importanza strategica per lo sviluppo del reticolo viario, per la multipla funzionalità di collegamento primario con il fondovalle, per la scarsità di aree di sosta dove viene individuata la partenza;
- **Strade secondarie** (elencate nell'allegato B) potranno essere percorse esclusivamente dalle categorie di utenza, di cui al successivo art. 11, categorie A, B, C, D,E,F,G,H e I, per far fronte a specifiche esigenze, che dovranno essere valutate singolarmente;
- **Strade a maggior tutela** (elencate nell'allegato B) potranno essere percorse esclusivamente dalle categorie di utenza, di cui al successivo art.12, categorie A, B, C, D, E, F, G, H e I, per far fronte a specifiche esigenze, che dovranno essere valutate singolarmente.

Art. 10 - Transito su strade interessate da aree sciabili

Dal 16 novembre al 30 aprile di ogni anno, è vietato l'attraversamento delle strade interessate dal passaggio di aree sciabili.

Art. 11 - Categorie di soggetti autorizzabili al transito e tariffe sulle strade secondarie (allegato "D")

Il rilascio dell'autorizzazione è riservato alle categorie d'utenza di seguito elencate:

A) A1: ai residenti per raggiungere la propria abitazione attraverso le strade agro-silvo-pastorali, verrà rilasciato un pass per ogni veicolo idoneo a validità illimitata, solo esclusivamente per transitare sulla strada agro-silvo-pastorale dove è ubicata l'abitazione, con esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto, previa presentazione al Comando Polizia Locale di apposita richiesta. Permesso gratuito. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell'avente diritto;

A2: proprietari, affittuari e/o titolari di diritti reali degli immobili serviti dalla strada (*Proprietari Tee*) verranno rilasciati permessi permanenti gratuiti con indicazione delle targhe (*massimo 2 permessi per ogni singola unità immobiliare*). Il permesso avrà validità illimitata. Potrà essere rilasciato, in via eccezionale un ulteriore permesso per unità immobiliare, con validità annuale, previo pagamento della somma di **€ 100,00**;

A3: per i Titolari/Gestori e/o Proprietari di regolare licenza affittacamere (*Rifugi - Ristori*), verranno rilasciati permessi permanenti gratuiti con indicazione delle targhe (*massimo 2 permessi per ogni attività*). Se vi è personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze, a seguito di richiesta, verrà rilasciato un ulteriore pass con validità stagionale/annuale; inoltre saranno rilasciati dei pass ospiti con validità stagionale o annuale commisurati nella misura massima di: un permesso per ogni camera autorizzata o di un permesso per ogni appartamento dichiarato fino a quattro posti letto autorizzati e di due permessi per ogni appartamento con disponibilità autorizzata superiore a quattro posti letto;

A4: ai gestori delle Alpi (*malghe-agriturismi*) ed ai relativi collaboratori, verrà rilasciato apposito permesso gratuito, con indicazione delle targhe, avente validità stagionale dal 01 maggio al 15 novembre di ogni anno, con un massimo di cinque permessi per ogni gestore delle Alpi; I gestori delle Alpi, in caso di comprovata necessità potranno richiedere ulteriori permessi – con indicazione delle targhe (*massimo ulteriori cinque permessi*) mediante pagamento degli stessi. Permesso stagionale € **100,00** cadauno;

B1: ai coltivatori o proprietari dei terreni agricoli, potrà essere rilasciato un permesso per l'accesso con mezzi diversi da quelli agricoli, limitatamente al periodo per la pulizia dei terreni dal 15 maggio al 05 giugno e per la fienagione tra il 01 luglio al 21 settembre di ogni anno. Il permesso sarà gratuito previa dichiarazione della disponibilità del posto auto, indicazione delle targhe e con validità strettamente necessaria all'esecuzione dei lavori. (*massimo 15 giorni per ogni periodo*). In caso di comprovata necessità potrà essere rilasciato un ulteriore permesso;

B2: per approvvigionamento legna, potrà essere rilasciato un permesso di accesso con mezzi diversi da quelli agricoli, per raggiungere la località di assegnazione legname, per il solo tempo strettamente necessario e concordato preventivamente con la Guardia Boschiva, limitatamente al periodo dal 01 maggio al 15 novembre di ogni anno, con esclusione dei giorni festivi e del periodo dal 05 al 20 agosto di ogni anno e con indicazione della targa;

B) C1: per emergenze comprovate e lavori da eseguire tempestivamente e senza ritardo, connessi ai lavori di manutenzione del territorio, di impianti tecnologici, di telefonia, di distribuzione elettrica ed idrica, saranno rilasciati permessi giornalieri per raggiungere il luogo dell'intervento e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell'avente diritto. Permesso giornaliero gratuito (*massimo un permesso per ogni attività – salvo particolari esigenze*);

C2: alle ditte (*edili, elettriche, idrauliche ecc.*) che devono effettuare lavori di manutenzione, ristrutturazione, rifacimento di fabbricati, impianti *ecc.*, che prevedono una programmazione ed un tempo di realizzazione determinato, verranno rilasciati permessi, ai soli veicoli di proprietà delle ditte esecutrici dei lavori, per raggiungere il luogo dell'intervento e per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, limitatamente al periodo dal 01 maggio al 15 di novembre di ogni anno, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, con esclusione dei giorni festivi e del periodo dal 05 al 20 agosto. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell'avente diritto. Permesso gratuito (*massimo un permesso per ogni attività, salvo particolari esigenze*);

C3: alle ditte fornitrici di merci di qualsiasi genere e alle ditte che trasportano capi di bestiame, verrà rilasciato un pass giornaliero o stagionale/annuale, gratuito per il transito nei soli giorni feriali, limitatamente alle seguenti fasce orarie: dalle ore 07.00 alle 10.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00. Nel periodo compreso tra il 05 ed il 20 agosto il pass avrà validità solo dalle 07.00 alle 09.30;

C) D1: ai proprietari delle bestie affidate all'alpeggio che devono recarsi all'Alpe per esigenze straordinarie connesse al proprio bestiame, sarà rilasciato apposito permesso giornaliero gratuito di accesso all'Alpe, con divieto di transito nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 17.00;

D2: alle aziende agricole che necessitano di accudire il proprio bestiame, transitando sulle strade VASP, verrà rilasciato un solo permesso gratuito, avente validità annuale, con indicazione del numero di targa e previa disponibilità del posto auto;

D3: (Alpi Libere), verrà rilasciato un solo permesso avente validità per il periodo dal 01 giugno al 15 novembre di ogni anno e solo per l'Alpe di monticazione (*Modello 7*). Permesso gratuito con indicazione della targa;

D4: ai veterinari, che devono recarsi agli alpeggi o alpi libere per esigenze connesse al proprio lavoro, sarà rilasciato apposito permesso di libero accesso per tutte le Alpi. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell'avente diritto. Permesso gratuito con validità annuale;

- D) E1:** alle società di gestione di impianti sci, interessate dalla presenza di strade VASP secondarie, verranno rilasciati permessi gratuiti stagionali, validi per la sola Ski Area di competenza, commisurati nel seguente modo: un permesso per ogni impianto di risalita gestito, nella misura massima di cinque permessi per ogni società di gestione, con indicazione delle targhe. Le società di gestione degli impianti, in caso di comprovata necessità potranno richiedere ulteriori permessi – con indicazione delle targhe (*massimo ulteriori cinque permessi*) mediante pagamento degli stessi. Permesso stagionale € **100,00** cadauno;
- E) F1:** in caso di Enti pubblici, per attività ai fini istituzionali, studi, servizi e interventi in accordo con il Comune, soggetti che necessitano di svolgere attività di studio e/o ricerca, previa anticipata comunicazione con indicato il periodo (*massimo 15 giorni*) e la località, verrà rilasciato un permesso gratuito con indicazione del numero di targa;
- F2:** incaricati di servizi per manifestazioni o servizi fotografici pubblici (A.P.T.) verrà rilasciato un Permesso gratuito (*salvo esigenze particolari*) per il periodo strettamente necessario. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell'avente diritto;
- F) G1:** soggetti che svolgono attività economica-professionale NCC e servizio Taxi, previa richiesta, verrà rilasciato un permesso giornaliero o annuale gratuito, con indicazione del numero di targa, per raggiungere solo ed esclusivamente le aree interessate da abitazioni residenziali, abitazioni con licenza/affittacamere o da rifugi/ristori;
- G) H1:** agli autoveicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, muniti del relativo contrassegno rilasciato ai sensi dell'Art. 188 comma 1 del vigente Codice della Strada, con il titolare del contrassegno a bordo, verrà rilasciato un permesso giornaliero gratuito (*salvo esigenze particolari*). Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell'avente diritto;
- H) I1:** eventuali richieste pervenute al protocollo generale del Comune, da soggetti non compresi nelle categorie sopra esposte, saranno valutate dal Sindaco o suo delegato. In caso positivo verrà rilasciato un permesso giornaliero/settimanale/mensile gratuito. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell'avente diritto.

Art. 12 - Categorie di soggetti autorizzabili al transito e tariffe sulle strade a maggior tutela
(Vedi allegato "D")

Il rilascio dell'autorizzazione è riservato alle categorie d'utenza di seguito elencate:

- A) A1:** ai residenti per raggiungere la propria abitazione attraverso le strade agro-silvo-pastorali, verrà rilasciato un pass per ogni veicolo idoneo a validità illimitata, solo esclusivamente per transitare sulla strada agro-silvo-pastorale dove è ubicata l'abitazione, con esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto, previa presentazione al Comando Polizia Locale di apposita richiesta. Permesso gratuito. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell'avente diritto;
- A2:** proprietari, affittuari e/o titolari di diritti reali degli immobili serviti dalla strada (*Proprietari Tee*) verranno rilasciati permessi permanenti gratuiti con indicazione delle targhe (*massimo 2 permessi per ogni singola unità immobiliare*). Il permesso avrà validità illimitata. Potrà essere rilasciato, in via eccezionale un ulteriore permesso per unità immobiliare, con validità annuale, previo pagamento della somma di € **100,00**;
- A3:** per i Titolari/Gestori e/o Proprietari di regolare licenza affittacamere (*Rifugi - Ristori*), verranno rilasciati permessi permanenti gratuiti con indicazione delle targhe (*massimo 2 permessi per ogni attività*). Se vi è personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze, a seguito di richiesta, verrà rilasciato un ulteriore pass con validità stagionale al costo di € **100,00**; inoltre saranno rilasciati dei pass ospiti con validità stagionale al costo di € **100,00** cadauno commisurati nella misura massima di un permesso per ogni camera autorizzata o di un permesso per ogni appartamento dichiarato fino a quattro posti letto autorizzati e di due permessi per ogni appartamento con disponibilità autorizzata superiore a quattro posti letto.
- A4:** ai gestori delle Alpi (*malghe-agriturismi*) ed ai relativi collaboratori, verrà rilasciato apposito permesso gratuito, con indicazione delle targhe, avente validità stagionale dal 01 maggio al 15 novembre di ogni anno, con un massimo di cinque permessi per ogni gestore delle Alpi. I gestori delle Alpi, in caso di comprovata necessità potranno richiedere ulteriori permessi – con indicazione delle targhe (*massimo ulteriori cinque permessi*) mediante pagamento degli stessi. Permesso stagionale € **100,00** cadauno;

- B1:** ai coltivatori o proprietari dei terreni agricoli, potrà essere rilasciato un permesso per l'accesso con mezzi diversi da quelli agricoli, limitatamente al periodo per la pulizia dei terreni dal 15 maggio al 05 giugno e per la fienagione tra il 01 luglio al 21 settembre di ogni anno. Il permesso sarà gratuito previa dichiarazione della disponibilità del posto auto, indicazione delle targhe e con validità strettamente necessaria all'esecuzione dei lavori. (*massimo 15 giorni per ogni periodo*). In caso di comprovata necessità potrà essere rilasciato un ulteriore permesso;
- B2:** per approvvigionamento legna, potrà essere rilasciato un permesso di accesso con mezzi diversi da quelli agricoli, al solo luogo di assegnazione legname, per il solo tempo strettamente necessario e concordato preventivamente con la Guardia Boschiva, limitatamente al periodo dal 01 maggio al 15 novembre, con esclusione dei giorni festivi e del periodo dal 05 al 20 agosto di ogni anno e con indicazione della targa;
- C) **C1:** per emergenze comprovate e lavori da eseguire tempestivamente e senza ritardo, connessi ai lavori di manutenzione del territorio, di impianti tecnologici, di telefonia, di distribuzione elettrica ed idrica, saranno rilasciati permessi giornalieri per raggiungere il luogo dell'intervento e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell'avente diritto ed il periodo di validità. Permesso giornaliero: € 5,00. Il richiedente potrà essere autorizzato anche telefonicamente ma dovrà recarsi entro il giorno seguente, presso il Comando Polizia Locale, esibendo pezza giustificativa dell'intervento svolto, pena art. 25 comma 1 della presente, contestualmente verserà quanto dovuto;
- C2:** alle ditte (*edili, elettriche, idrauliche ecc.*) che devono effettuare lavori di manutenzione, ristrutturazione, rifacimento di fabbricati, impianti *ecc.*, che prevedono una programmazione ed un tempo di realizzazione determinato, verranno rilasciati permessi, ai soli veicoli di proprietà delle ditte esecutrici dei lavori, per raggiungere il luogo dell'intervento e per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, limitatamente al periodo dal 01 maggio al 15 di novembre di ogni anno, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, con esclusione dei giorni festivi e del periodo dal 05 al 20 agosto. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell'avente diritto. Permesso giornaliero: € 5,00 – permesso settimanale € 25,00 - permesso mensile € 50,00 – permesso Stagionale € 100,00 (*massimo un permesso per ogni attività – salvo particolari esigenze*);
- C3:** alle ditte fornitrici di merci di qualsiasi genere e alle ditte che trasportano capi di bestiame, verrà rilasciato un pass gratuito per il transito nei soli giorni feriali ad esclusione del periodo dal 05 al 20 agosto, limitatamente alle seguenti fasce orarie: dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Nel periodo compreso tra il 05 ed il 20 agosto il pass avrà validità solo dalle 07.00 alle 09.30. Permesso giornaliero: € 5,00 – permesso settimanale € 25,00 - permesso mensile € 50,00 – permesso Stagionale € 100,00 (*massimo un permesso per ogni attività – salvo particolari esigenze*);
- D) **D1:** ai proprietari delle bestie affidate all'alpeggio che devono recarsi all'Alpe per esigenze straordinarie connesse al proprio bestiame, sarà rilasciato apposito permesso di accesso all'Alpe, valevole per una sola giornata, con divieto di transito nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Permesso giornaliero € 5,00;
- D2:** alle aziende agricole che necessitano di accudire il proprio bestiame, transitando sulle strade VASP, verrà rilasciato un solo permesso gratuito, avente validità annuale, con indicazione del numero di targa e previa disponibilità del posto auto;
- D3:** (Alpi Libere), verrà rilasciato un solo permesso avente validità per il periodo dal 01 giugno al 15 novembre di ogni anno e solo per l'Alpe di monticazione (*Modello 7*). Permesso gratuito con indicazione della targa;
- D4:** ai veterinari, che devono recarsi agli alpeggi o alpi libere per esigenze connesse al proprio lavoro, sarà rilasciato apposito permesso di libero accesso per tutte le Alpi. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell'avente diritto. Permesso gratuito con validità annuale;
- E) **E1:** alle società gestori di impianti sci interessati da strade VASP di Maggior Tutela, in caso di necessità comprovate, potranno richiedere il rilascio di massimo un permesso per ogni impianto di risalita gestito, nella misura massima di cinque permessi e a seguito del pagamento. Permesso stagionale € 100,00 (*con indicazione della targa*);
- F) **F1:** in caso di Enti pubblici, per attività ai fini istituzionali, studi, servizi e interventi in accordo con il Comune, soggetti che necessitano di svolgere attività di studio e/o ricerca, verrà rilasciato un permesso gratuito con indicazione della targa, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori (*massimo 15 giorni*), per raggiungere le sole aree di interesse, limitatamente al periodo dal 01 maggio al 15 di novembre di ogni anno, con esclusione dei giorni festivi e del periodo dal 05 al 20 agosto (*salvo particolari esigenze*);

F2: incaricati di servizi per manifestazioni o servizi fotografici pubblici (A.P.T.) verrà rilasciato un permesso gratuito (*salvo esigenze particolari*) per il periodo strettamente necessario e per raggiungere le sole aree di interesse. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell'aveute diritto;

- G) G1:** sulle strade VASP di Maggior Tutela, ai soggetti che svolgono attività economica-professionale NCC e servizio Taxi, previa anticipata richiesta, verrà rilasciato un permesso avente validità giornaliera o stagionale, per raggiungere le sole malghe di Val Federia – Val delle Mine - Alpe Vallaccia – Alpe Vago, nel periodo compreso dal 01 giugno al 15 novembre di ogni anno. Permesso giornaliero al costo di € 5,00 - permesso stagionale € 100,00. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell'aveute diritto;
- H) H1:** agli autoveicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, muniti del relativo contrassegno rilasciato ai sensi dell'Art. 188 comma 1 del vigente Codice della Strada, con il titolare del contrassegno a bordo, verrà rilasciato un pass giornaliero (*salvo esigenze particolari*) al costo di € 5,00. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell'aveute diritto.
- I) I1:** eventuali richieste pervenute al protocollo generale del comune, da soggetti non compresi nelle categorie sopra esposte, saranno valutate dal Sindaco o suo delegato. In caso positivo verrà rilasciato un permesso giornaliero/settimanale/mensile. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell'aveute diritto, limitatamente al periodo compreso tra il 01 giugno ed il 15 novembre di ogni anno. Permesso giornaliero: € 5,00 – permesso settimanale € 25,00 - permesso mensile € 50,00.

Art. 13 - Domanda di autorizzazione al transito e trattamento dati personali

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al soggetto Gestore, in conformità all'allegato modello "C" – "AUTOCERTIFICAZIONE".

Per le autorizzazioni di tipo **A3** la richiesta scritta è presentata dall'operatore dell'esercizio turistico il quale assume le responsabilità derivanti da dichiarazioni non veritiere.

I dati personali di cui la proprietà viene in possesso a seguito dell'applicazione del presente regolamento verranno trattati con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003.

Art. 14 - Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Gestore, mediante apposito contrassegno, da collocarsi sulla parte anteriore del veicolo, in maniera ben visibile, al fine di consentire eventuali controlli.

Ai soggetti rientranti in più categorie di utenza, potranno richiedere il permesso per una sola categoria di cui al precedente art. 11 e art.12;

Art. 15 - Obblighi del soggetto autorizzato al transito

Il rilascio dell'autorizzazione comporta per i beneficiari la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento e l'obbligo di contribuire alla ordinaria funzionalità della strada.

Quindi i soggetti autorizzati al transito:

- hanno l'obbligo di esporre sul mezzo il permesso rilasciato, da collocarsi sulla parte anteriore del veicolo, in maniera ben visibile;
- sono tenuti ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno alla strada o un peggioramento delle sue caratteristiche di transitabilità, mantenendo uno stile di guida appropriato;
- sono tenuti ad eliminare dalla stessa ogni ostacolo al transito (*sassi, rami e simili*), ovvero a segnalarne la presenza ed a mantenere disintasati canalette o altri manufatti di regimazione idraulica, mediante semplici operazioni di pulizia.

Nel caso di comportamenti non adeguati o nel caso in cui i soggetti autorizzati non collaborino a salvaguardare la funzionalità della strada, il Gestore potrà revocare i permessi rilasciati.

Art. 16 - Registro Permessi

Il Gestore, provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del soggetto autorizzato, del periodo di validità, della targa e marca del veicolo e dell'importo incassato.

Art. 17 - Esenzioni all'obbligo dell'autorizzazione al transito

Sono esenti dalle limitazioni al transito sulle strade VASP, attenendosi alle norme di sicurezza i veicoli del soggetto Gestore, delle Forze di Polizia e di Soccorso, delle Pubbliche Amministrazioni, Consorzio Forestale Alta Valtellina e A.P.T. Livigno, per motivi di servizio, previa comunicazione scritta o telefonica al Comando Polizia Locale.

Sono parimenti esenti i mezzi agricoli condotti dai residenti e/o proprietari di immobili, per la gestione delle ordinarie attività.

Art. 18 - Validità delle autorizzazioni (vedi tabella art. 11/12)

Il periodo di validità delle autorizzazioni, per ogni categoria di utenza, specificati negli artt. 11 e 12, decorre dalle ore 00,00 del primo giorno e termina alle 24:00 del giorno di scadenza, per qualsiasi tipologia di permesso (*giornaliero, settimanale, mensile, stagionale*).

La perdita dei requisiti, indicati nella richiesta, comporterà in ogni caso la revoca del permesso di transito.

Art. 19 - Polizza fideiussoria – Deroghe e Garanzie

Sulle strade della VASP, per interventi di manutenzione straordinaria o necessità di servizi particolari (*manutenzione impianti, trasporto animali, trasporto di legname o materiali, ecc.*), è consentita la deroga al transito anche ad autocarri con carico superiore a 180 q.li, previa autorizzazione e presentazione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) quantificata dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune.

Art. 20 - Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Comune potrà, per la sola giornata dell'evento, consentire la libera circolazione sulle strade interessate, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti, almeno 3 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno posizionate, lungo le stesse strade, tutte le segnalazioni e le indicazioni utili.

Art. 21 - Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del soggetto Gestore, sulla base delle convenzioni che lo stesso ha stipulato con la Comunità Montana e con gli altri soggetti aventi titolo.

Art. 22 - Danni

Tutti quelli che utilizzano le strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la proprietà ed il Gestore da qualsiasi responsabilità.

La proprietà e il Gestore delle strade agro-silvo-pastorali effettueranno le verifiche atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alle medesime, nonché la natura e l'entità del ripristino.

Art. 23 - Aspetti tecnico gestionali

Spetta al Comando Polizia Locale, predisporre la modulistica necessaria, nonché definire le modalità operative e gestionali per la corretta applicazione del presente regolamento ed il rilascio dei relativi permessi.

La posa e la manutenzione della segnaletica stradale, indicante i divieti e prescrizioni, sarà posizionata a cura dell'Ufficio Tecnico – Gestione e Manutenzione del Comune.

Art. 24 - Vigilanza

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, nonché il Servizio GEV (*Guardie Ecologiche Volontarie*) della Comunità Montana Alta Valtellina, sono incaricati di vigilare sull'osservanza e rispetto del presente regolamento.

Art. 25 - Sanzioni

Chiunque transita o sosta senza autorizzazione di cui alla L.R. n. 31/2008 in relazione a quanto disposto dal T.U.E.L., su una strada agro-silvo-pastorale di cui all'elenco allegato "B", è punito con sanzione amministrativa, con pagamento in misura ridotta di € **100,00**.

Chiunque operi la contraffazione, alterazione, modifica o correzione dei permessi rilasciati è punito con sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € **300,00** ed il ritiro dell'autorizzazione.

Chiunque ometta di esporre il permesso di circolazione rilasciato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € **25,00**.

Chiunque violi le altre norme della presente Regolamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00 con pagamento in misura ridotta di € **100,00**;

Le presenti sanzioni vengono determinate ai sensi dell'art. 16 della Legge 689 del 24 novembre 1981.

L'autorità competente è il Comune di Livigno (SO).

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione commessa, direttamente presso il Corpo Polizia Locale del Comune di Livigno (SO) o con versamento sul c/c postale o bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Livigno (SO), indicando chiaramente il numero del provvedimento sanzionatorio.

Art. 26 - Esigenze particolari (Deroghe)

Il Sindaco o suo delegato, in deroga ai presenti articoli del regolamento, a seguito di richiesta con esigenze particolari, potrà autorizzare il transito ai soggetti richiedenti.

Art. 27 – Duplicazione permessi

La duplicazione dei permessi mensili, stagionali, annuali e permanenti a seguito di deterioramento è subordinata alla restituzione del permesso deteriorato ed al pagamento di € **20,00**.

La duplicazione dei permessi di durata fino a giorni 15 a seguito di deterioramento è subordinata alla restituzione del permesso deteriorato ed al pagamento di € **10,00**.

Nel caso non si restituisca il permesso, anche se smarrito, il duplicato avrà un costo di € **100,00**.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO:

- Allegato "A" : Cartografia V.A.S.P.;
- Allegato "B": Elenco delle strade agro-silvo-pastorali del Comune di Livigno (SO) - (*esistenti o in progetto*) Primarie– Secondarie – Maggior Tutela – Classificazione transitabilità delle strade ai sensi della Deliberazione Regionale n. 7/14016 del 08.08.2003;
- Allegato "C": Facsimile domanda di autorizzazione al transito;
- Allegato "D": Schema importo permessi (*art. 11/12 del Regolamento*).